



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

delibera n. 1439/18

Il Consiglio nella seduta del 17-7-2018, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. Il Arcove ;


visto il Decreto del Ministro delle Finanze 11 aprile 2008 (Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 25 ottobre 2008 n. 251) - Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

considerato che questo organo di autogoverno ha ritenuto che l'esecuzione del succitato D.M. necessitasse di puntuali istruzioni, idonee a consentirne una omogenea applicazione da parte dei Presidenti di Commissione Tributaria, e che le stesse hanno trovato sede nella circolare illustrativa 4 novembre 2008, n° 1/2008;

rilevato che nella suddetta circolare viene disposto che:

- a) l'emanazione del Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 non incide in alcun modo sullo *status* dei magistrati tributari in servizio - i quali mantengono intatte le rispettive qualifiche e le corrispondenti funzioni -, né è suscettibile di interrompere il rapporto di servizio cui ogni magistrato tributario oggi accede;
- b) Le medesime considerazioni sono integralmente riproponibili con riferimento all'istituto del "sovrannumero", circa il quale, del resto, nel D.M. in discorso non è rinvenibile alcuna menzione
- c) Diretta conseguenza di quanto rilevato ai punti che precedono è che alla riduzione del numero delle sezioni e degli organici, in quelle Commissioni tributarie in cui il numero delle une e degli altri risulti esorbitante rispetto a quanto stabilito nel D.M. 11 aprile 2008, verrà data attuazione man mano che, di fatto e nel prosieguo del tempo, le fisiologiche uscite di magistrati lo consentiranno (per raggiungimento del limite d'età, per dimissioni, per decesso, per dichiarazione di decadenza successiva a procedimento disciplinare o a incompatibilità)
- d) In concreto, il Decreto ministeriale in discorso ha come effetto immediato quello di non consentire nuovi bandi di concorso per l'immissione di magistrati in quelle Commissioni nelle quali, allo stato, il numero delle sezioni ed i conseguenti organici siano superiori a quanto previsto nel medesimo D.M.;

tenuto conto, tuttavia, che a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore del DM 11 aprile 2008, da una ricognizione effettuata d'ufficio in occasione della individuazione dei posti vacanti da porre a concorso, risulta che presso le Commissioni Tributarie vi siano ancora **n.19**





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Presidenti di sezione, n. 6 Vice presidenti di sezione e n. 12 giudici in esubero rispetto alla dotazione organica fissata nel più volte citato decreto;

viste le risoluzioni annuali con le quali il Consiglio di Presidenza impartisce le disposizioni in ordine alla composizione delle sezioni e dei collegi e, in generale, alla organizzazione delle Commissioni Tributarie per il loro buon funzionamento, da ultimo la n. 2/2017, e che in esse, considerato il tempo trascorso dall'entrata in vigore del più volte citato DM del 2008, è stata data indicazione ai Presidenti delle stesse di procedere all'adeguamento del numero di sezioni a quelle di legge, gestendo l'eventuale presenza di PS e VPS in esubero mediante rotazioni periodiche nelle cariche inferiori;

considerato che il meccanismo delle rotazioni periodiche anzidetto sta comportando indubbe difficoltà nella gestione della composizione delle sezioni e nella fissazione dei calendari e collegi per le udienze e che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali in atto o future idonee a risolvere la problematica degli esuberi, occorre individuare una soluzione alternativa che consenta di far svolgere ai componenti in servizio le proprie funzioni senza limitazioni rispetto alla carica di nomina;


visto l'art. 24 del D.Lgs 545/92, che prevede, tra le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che possa essere disposta, *“in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno”*;

richiamata la risoluzione n. 7 del 13/10/2015 disciplinante i criteri e le modalità con cui procedere alla applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza;

tenuto conto che giungono al Consiglio numerose segnalazioni, soprattutto da parte di Commissioni Regionali, in ordine al permanere di gravi difficoltà nella organizzazione e composizione delle sezioni a causa della carenza di organico, non ancora risolta dagli esiti delle procedure concorsuali, e per sopperire alla quale l'unico strumento a disposizione è l'istituto delle applicazioni;

ritenuto che, al fine di rispondere alle diverse necessità su menzionate per l'esercizio delle funzioni dei componenti in esubero e per la difficile organizzazione e composizione delle sezioni a causa della carenza di organico, sia opportuno consentire applicazioni temporanee in via esclusiva dei componenti in esubero presso le sedi ove siano presenti vacanze nelle cariche da essi ricoperte e le stesse non risultino ancora messe a concorso;

DELIBERA





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria


di approvare la Risoluzione di seguito riportata:

RISOLUZIONE N. 4 DEL 17 07 2018

Criteri per la applicazione temporanea in via esclusiva dei magistrati tributari in esubero, rispetto al DM 11 aprile 2008, presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza.

Al fine di dare piena attuazione alla composizione organica delle Commissioni Tributarie come definita dal Decreto del Ministro delle Finanze 11 aprile 2008 (Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 25 ottobre 2008 n. 251 - Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e di consentire ai Presidenti e Vice presidenti di sezione di svolgere le funzioni attinenti la propria carica anche se in esubero rispetto al numero di sezioni che devono essere attive nelle sedi di appartenenza da concorso, viene stabilito che:

- 1) Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in sede di emanazione della presente risoluzione, provvede ad **individuare il numero di Presidenti e Vice presidenti di sezione risultanti in esubero** nelle singole sedi di Commissione Tributaria e, contestualmente, **il numero di posti di Presidenti e Vice presidenti di sezione vacanti** nelle Commissioni Tributarie, non ancora messi a bando in procedure concorsuali;
- 2) Analoga ricognizione sarà svolta d'ufficio periodicamente, in caso di necessità, per i fini perseguiti dalla presente risoluzione;
- 3) In esito alla ricognizione di cui ai precedenti punti, il Consiglio bandirà un **interpello nazionale per applicazioni in via esclusiva** per i posti di Presidenti e Vice presidenti di sezione vacanti, come sopra individuati, riservato esclusivamente a tutti i componenti appartenenti alle Commissioni Tributarie nelle quali il numero di tali cariche sia stato individuato in esubero;
- 4) **Partecipazione all'interpello nazionale per applicazioni in via esclusiva.** Per ogni Commissione il numero massimo di PS e VPS che potrà essere applicato ad altra sede in via esclusiva sarà quello utile ad eliminare l'eventuale esubero in tali cariche. Il magistrato interessato alla procedura di interpello potrà presentare istanza di applicazione, solo per la medesima carica ricoperta nella commissione di appartenenza, e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti, (es: non sarà possibile l'applicazione alla Commissione regionale di un giudice della Commissione provinciale che non sia in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di giudice della Commissione regionale).





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

5) **Svolgimento dell'interpello.** Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) per le applicazioni ad una Commissione Provinciale avranno precedenza gli appartenenti alle Commissioni della Regione in cui essa è ubicata, mentre per quelle ad una Commissione Regionale avranno precedenza gli appartenenti a Commissioni Regionali delle Regioni limitrofe;


b) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. (ad esempio: nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Provinciale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Provinciali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Regionali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto. Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Regionali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto);

c) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui ai punti a) e b), è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dalle sedi di titolarità degli stessi;

d) in caso di ecceso delle domande rispetto ai posti disponibili presso la sede di applicazione o di vincitori in una carica provenienti dalla stessa sede, in numero eccedente rispetto ai posti in esubero nella medesima, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà:

1. la maggiore anzianità di servizio nella qualifica, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
2. a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

6) **Documentazione obbligatoria - Interpello.** Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta sul modello pubblicato unitamente al bando per il singolo interpello, completa della dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità oggettiva per la sede di






Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

applicazione e dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso.

- 7) **Durata.** L'applicazione sarà concessa fino alla occupazione del posto presso tale sede da parte di un vincitore di procedura concorsuale, tale da rendere completo l'organico della Commissione Tributaria per la carica ricoperta dall'applicato.
- 8) **Effetti della cessazione dell'applicazione.** al verificarsi del caso di cui al punto 7 precedente, l'applicato rientrerà presso la sede di titolarità; nel caso presso tale sede permanga la situazione di esubero nella carica del componente cessante l'applicazione, il Presidente di quest'ultima avrà cura di rideterminare l'organizzazione della composizione delle sezioni e dei collegi e calendari delle udienze, in modo da assicurare il pari svolgimento delle funzioni a tutti i componenti, mediante opportune rotazioni periodiche, come stabilito nella risoluzione annuale del Consiglio, di cui l'ultima la n. 2/2017;
- 9) **Limite del numero di incarichi.** Ferme restando le limitazioni generali al numero massimo di due applicazioni interne nella Commissione di appartenenza e di due applicazioni in via non esclusiva ad altre Commissioni, con il limite generare di massimo tre applicazioni tra interne ed esterne, si precisa che l'applicazione in via esclusiva assegnata con l'interpello di cui alla presente risoluzione non concorre al limite anzidetto, costituendo essa sede di servizio sostitutiva di quella di provenienza.
- 10) **Revoca dell'applicazione.** Poiché le applicazioni in via esclusiva di cui alla presente risoluzione sono concesse per le finalità di superiore interesse, di cui in premessa alla stessa, la revoca di esse è possibile unicamente nel caso in cui:
 - a) l'interessato abbia partecipato ad altro interpello per applicazione in via esclusiva e sia risultato assegnatario di altra sede;
 - b) l'interessato chieda di tornare nella sede di titolarità da concorso in quanto, a seguito di cessazioni per qualunque causa o di assegnazioni ad altre sedi in esito a procedure concorsuali, non risultino più le posizioni di esubero che hanno dato luogo all'applicazione in via esclusiva presso altra sede.
- 11) **Cessazione d'ufficio delle applicazioni in via NON ESCLUSIVA.** In considerazione delle particolari modalità autorizzative delle applicazioni in via non esclusiva, con particolare riferimento ai nulla osta rilasciati dai Presidenti delle Commissioni di organica appartenenza previa la attenta valutazione dell'impatto sulla organizzazione interna e della produttività del richiedente, nel caso in cui l'applicato cambi sede di organica appartenenza per l'applicazione in via esclusiva, di cui alla presente risoluzione, sarà tenuto a far pervenire al Consiglio di Presidenza, entro 15 giorni dall'assunzione delle funzioni presso la nuova sede, il nulla osta alla prosecuzione delle eventuali applicazioni in via non esclusiva in essere rilasciato dal Presidente della nuova Commissione di appartenenza. In mancanza del detto nulla osta, decorsi quindici giorni dalla assunzione delle funzioni presso la nuova sede di titolarità, tutte le applicazioni in via non esclusiva in essere presso altre Commissioni verranno revocate d'ufficio.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

12) Adempimenti connessi ai compensi. Nel caso di applicazione in via esclusiva il compenso fisso continua ad essere corrisposto dalla Commissione di appartenenza, alla quale, pertanto, dovranno essere comunicate a cura della Commissione di applicazione le notizie per eventuali decurtazioni da effettuare su esso;

Si provveda a pubblicare sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il nuovo testo della risoluzione n.7/2015, come emendato dalla presente delibera.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno senza ritardo il nuovo testo della risoluzione consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

